

**AVVISO IMPORTANTE:**Le informazioni contenute in questo sito sono soggette ad una [Clausola di esclusione della responsabilità e ad un avviso relativo al Copyright.](#)

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

3 ottobre 2000 (1)

«Appalti pubblici - Procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, di forniture e di lavori - Amministrazione aggiudicatrice - Organismo di diritto pubblico»

Nel procedimento C-380/98,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court) (Regno Unito), nella causa dinanzi ad essa pendente tra

**The Queen**

e

**H. M. Treasury,**

ex parte: **The University of Cambridge,**

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 1 delle direttive del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1), 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU L 199, pag. 1), e 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (GU L 199, pag. 54),

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai signori D.A.O. Edward, presidente di sezione, P.J.G. Kapteyn (relatore), A. La Pergola, P. Jann e H. Ragnemalm, giudici,

avvocato generale: S. Alber

cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

- per The University of Cambridge, dai signori D. Vaughan, QC, A. Robertson, barrister, e G. Godar, solicitor;
- per il governo del Regno Unito, dalla signora M. Ewing, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, assistita dal signor K. Parker, QC;
- per il governo olandese, dal signor M. A. Fierstra, capo del dipartimento del diritto europeo presso il Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;
- per il governo austriaco, dal signor W. Okresek, Sektionschef presso la Chancellerie, in qualità di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai signori R. Wainwright, consigliere giuridico principale, e M. Shotter, funzionario nazionale in distacco presso il servizio giuridico, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali di The University of Cambridge, rappresentata dai signori D. Vaughan e A. Robertson, del governo del Regno Unito, rappresentata dalla signora G. Amodeo, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, assistita dal signor R. Williams, barrister, del governo francese, rappresentato dal signor G. Taillandier, redattore presso la direzione «Affari giuridici» del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, del governo austriaco, rappresentato dalla signora M. Winkler, addetta presso la Cancelleria, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dai signori R. Wainwright e M. Shotter, all'udienza del 9 marzo 2000,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'11 maggio 2000,

ha pronunciato la seguente

### **Sentenza**

1. Con ordinanza 21 luglio 1998, pervenuta nella cancelleria il 26 ottobre successivo, la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court), ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), quattro questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 1 delle direttive del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1), 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU L 199, pag. 1), e 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (GU L 199, pag. 54).
2. Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di un procedimento instaurato dall'Università di Cambridge (in prosieguo: l'«Università») dinanzi alla High Court of Justice a seguito della decisione dell'H. M. Treasury (Ministero delle Finanze; in prosieguo: il «Treasury») di mantenere le università del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord nell'elenco degli organismi di diritto pubblico notificato alla Commissione e riprodotto nell'allegato I della direttiva 93/37, pur modificando il testo di tale allegato.

#### **Normativa comunitaria**

3. L'art. 1 della direttiva 93/37 dispone quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva:

(...)

b) si considerano "amministrazioni aggiudicatrici" lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico e le associazioni costituite da uno o più di tali enti pubblici territoriali o di tali organismi di diritto pubblico.

Per "organismo di diritto pubblico" si intende qualsiasi organismo:

- istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, e

- dotato di personalità giuridica, e

- la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta a un controllo da parte di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

Gli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico, che soddisfano i criteri di cui al secondo comma della presente lettera, figurano nell'allegato I. Questi elenchi devono essere quanto più completi possibile e possono subire revisioni secondo la procedura di cui all'articolo 35. A tal fine, gli Stati membri notificano periodicamente alla Commissione le modifiche apportate ai suddetti elenchi;

(...).

4. L'art. 1, lett. b), delle direttive 92/50 e 93/36 è formulato in termini identici nella sostanza a quelli utilizzati nell'art. 1, lett. b) della direttiva 93/37.
5. Per quanto riguarda il Regno Unito, l'elenco degli organismi e delle categorie di organismi disciplinati dal diritto pubblico contenuto nell'allegato I della direttiva 93/37 comprende le «universities and polytechnics, maintained schools and colleges» (università e politecnici, scuole e collegi sovvenzionati).

#### **Normativa nazionale**

6. Nel Regno Unito le direttive 92/50, 93/36 e 93/37 sono state attuate, rispettivamente, mediante i seguenti regolamenti nazionali:

- Public Services Contracts Regulations 1993 (SI 1993, 3228)

- Public Supply Contracts Regulations 1995 (SI 1995, 201)

- Public Works Contracts Regulations 1991 (SI 1991, 2680).

7. I detti regolamenti nazionali non riproducono il testo dell'allegato I della direttiva 93/37. Per contro, ciascuno di essi contiene una definizione degli organismi di diritto pubblico fondata su quella indicata dal diritto comunitario.

### **Il procedimento a quo e le questioni pregiudiziali**

8. Negli anni 1995 e 1996 il «Committee of Vice-Chancellors and Principals of the Universities» (Consiglio dei rettori universitari del Regno Unito) faceva valere nei confronti del Treasury che le direttive 92/50, 93/36 e 93/37 non si applicavano in maniera generalizzata alle università. Il detto organo consiliare sosteneva che occorreva di conseguenza sopprimere la menzione delle «università» contenuta nell'allegato I della direttiva 93/37, al quale fa riferimento l'art. 1, lett. b), terzo comma, delle succitate direttive.
9. Il 17 gennaio 1997 il Treasury proponeva alla Commissione di sostituire la menzione «Università e politecnici, scuole e collegi sovvenzionati» con l'altra «Scuole sovvenzionate, università e collegi finanziati in modo maggioritario da altre amministrazioni aggiudicatrici». Tale modifica avrebbe dovuto consentire di limitare l'applicabilità alle università delle succitate direttive e, al tempo stesso, di tener conto delle novità intervenute, avendo l'emanazione del Further and Higher Education Act (legge sull'insegnamento superiore) del 1992 reso nella fattispecie inoperante il termine «polytechnics» (politecnici).
10. Tuttavia, tale proposta non è stata ancora adottata dalla Commissione in base al procedimento previsto dall'art. 35 della direttiva 93/37.
11. Non essendo rimasta soddisfatta della modifica dell'allegato I della direttiva 93/37 proposta dal Treasury, l'Università, proponendo un ricorso diretto al controllo giurisdizionale di atti amministrativi (judicial review) in data 7 novembre 1996, chiedeva l'autorizzazione a contestare la posizione del Treasury dinanzi alla High Court of Justice.
12. Il 21 marzo 1997 la questione veniva deferita alla Queen's Bench Division della High Court of Justice, la quale accordava all'Università l'autorizzazione a presentare ricorso giurisdizionale, in ragione del fatto che la detta Università sollevava una questione di merito relativa all'interpretazione delle direttive 92/50, 93/36 e 93/37 e, più precisamente, vertente sull'esatta interpretazione dell'espressione «finanziata in modo maggioritario» da una o più amministrazioni aggiudicatrici.
13. Con ordinanza 21 luglio 1998, la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court), decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Poiché l'art. 1 delle direttive del Consiglio 92/50/CEE, 93/37/CEE e 93/36/CEE (in prosieguo: le "direttive") si riferisce a qualsiasi organismo "finanziat[o] in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico", quali mezzi finanziari debbano intendersi ricompresi nell'espressione "finanziata (...)" da [una o più amministrazioni aggiudicatrici]". In particolare, in relazione agli emolumenti percepiti da un ente persona giuridica quale l'Università di Cambridge, se con tale espressione si debbano intendere anche:

a) le sovvenzioni ed i finanziamenti concessi da una o più amministrazioni aggiudicatrici al fine di promuovere i lavori di ricerca;

b) il compenso pagato da una o più amministrazioni aggiudicatrici a titolo di corrispettivo per una prestazione di servizi comprendente lavori di ricerca;

c) il compenso pagato da una o più amministrazioni aggiudicatrici a titolo di corrispettivo per la prestazione di altri servizi, quali perizie od organizzazione di conferenze;

d) i contributi per borse di studio destinate a studenti, corrisposti alle università dalle autorità locali competenti in materia di pubblica istruzione ('local education authorities') e finalizzati alla copertura delle spese di istruzione di studenti nominativamente designati.

2) A quale percentuale corrisponda l'espressione "in modo maggioritario" di cui all'art. 1 delle direttive, ovvero quale altro significato debba essere attribuito a tale espressione.

3) Qualora l'espressione "in modo maggioritario" corrisponda ad un valore percentuale, se nel calcolo di quest'ultimo si debba tener conto solamente delle fonti di finanziamento delle attività universitarie e delle attività connesse, ovvero debbano essere inclusi anche i proventi di attività commerciali.

4) In riferimento a quale periodo debba essere effettuato il calcolo diretto a stabilire se un'università sia un'"amministrazione aggiudicatrice" in relazione all'aggiudicazione di un determinato appalto, e come si debba tenere conto di prevedibili o future modifiche».

### **Sulla prima questione**

14. Come risulta dall'ordinanza di rinvio, nel Regno Unito i mezzi finanziari messi a disposizione delle università provengono da fonti differenti e vengono erogati in vista di obiettivi e per motivi diversi. Talune somme vengono

assegnate alle università in funzione di valutazioni periodiche della qualità delle ricerche che esse svolgono e/o in funzione del numero di studenti che esse ospitano; altri finanziamenti provengono da donazioni, sovvenzioni ovvero dalla locazione di alloggi e da attività di ristorazione; altre risorse ancora provengono dalla remunerazione di servizi prestati a richiesta di organizzazioni di beneficenza, di ministeri o di imprese industriali e commerciali.

15. Occorre pertanto analizzare la reale natura di ciascuna delle forme di finanziamento menzionate nella prima questione posta, allo scopo di determinare l'importanza che le stesse rivestono per l'Università e, di conseguenza, l'influenza che esse possono avere ai fini dell'eventuale attribuzione a tale organismo della qualifica di «amministrazione aggiudicatrice».
16. In via preliminare, è importante ricordare come, per quanto riguarda l'obiettivo delle direttive 92/50, 93/36 e 93/37, la Corte abbia statuito che il coordinamento a livello comunitario delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici è diretto ad eliminare gli ostacoli alla libera circolazione dei servizi e delle merci ed a proteggere, quindi, gli interessi degli operatori economici stabiliti in uno Stato membro che intendano offrire beni o servizi alle amministrazioni aggiudicatrici stabilite in un altro Stato membro (v., in tal senso, sentenza 10 novembre 1998, causa C-360/96, BFI Holding, Racc. pag. I-6821, punto 41).
17. Conseguentemente, l'obiettivo delle direttive è di escludere sia il rischio che gli offerenti o candidati nazionali siano preferiti nell'attribuzione di appalti da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, sia la possibilità che un ente finanziato o controllato dallo Stato, dagli enti territoriali o da altri organismi di diritto pubblico si lasci guidare da considerazioni non economiche (v., in tal senso, sentenze 15 gennaio 1998, causa C-44/96, Mannesmann Anlagenbau Austria e a., Racc. pag. I-73, punto 33, e BFI Holding, citata, punti 42 e 43).
18. Occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 1, lett. b), secondo comma, delle direttive 92/50, 93/36 e 93/37, per «organismo di diritto pubblico» si intende qualsiasi organismo istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale (primo trattino), dotato di personalità giuridica (secondo trattino) e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta a un controllo da parte di questi ultimi, o ancora il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico (terzo trattino).
19. Nella causa a qua, è incontestato che l'Università soddisfa le due condizioni poste dall'art. 1, lett. b), secondo comma, rispettivamente primo e secondo trattino, delle succitate direttive. Pertanto, l'inclusione dell'Università nell'elenco previsto dall'allegato I della direttiva 93/37 dipende unicamente dalla risposta che si debba dare al quesito se la detta Università sia «finanziata in modo maggioritario» da una o più amministrazioni aggiudicatrici ai sensi del terzo trattino della norma predetta.
20. Quanto alle condizioni, tra loro alternative, stabilite dall'art. 1, lett. b), secondo comma, terzo trattino, delle direttive 92/50, 93/36 e 93/37, risulta dal punto 20 della citata sentenza Mannesmann Anlagenbau Austria e a. che ciascuna di esse riflette una situazione di stretta dipendenza di un organismo nei confronti dello Stato, di enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico. Di conseguenza, la norma predetta definisce le tre forme sotto le quali si può presentare un organismo di diritto pubblico come tre varianti di «stretta dipendenza» nei confronti di un'altra amministrazione aggiudicatrice.
21. Se da un lato la forma di finanziamento di un dato organismo può essere rivelatrice di una stretta dipendenza di quest'ultimo rispetto ad un'altra amministrazione aggiudicatrice, dall'altro bisogna però constatare come tale criterio non abbia valore assoluto. Non tutti i finanziamenti erogati da un'amministrazione aggiudicatrice hanno per effetto di creare o rafforzare uno specifico legame di subordinazione o dipendenza. Soltanto le prestazioni che, mediante un aiuto finanziario versato senza specifica controprestazione, finanzino o sostengano le attività dell'ente interessato possono essere qualificate come «finanziamento pubblico».
22. Ne consegue che prestazioni del tipo contemplato al punto a) della prima questione pregiudiziale, consistenti in sovvenzioni o finanziamenti concessi al fine di promuovere lavori di ricerca, devono essere considerate come finanziamento erogato da un'amministrazione aggiudicatrice. Infatti, anche nel caso in cui beneficiario di tale finanziamento non dovesse essere l'Università medesima, bensì un soggetto che ne faccia parte in qualità di prestatore di servizi, si tratterebbe di un finanziamento che torna a vantaggio dell'istituzione nel suo insieme nell'ambito delle sue attività di ricerca.
23. In questa stessa prospettiva, i contributi per borse di studio di cui al punto d) della prima questione possono essere qualificati come «finanziamento pubblico». Tali erogazioni di somme, infatti, costituiscono provvedimenti a carattere sociale istituiti a vantaggio di taluni studenti che da soli non sono in grado di sostenere l'onere di spese di istruzione talvolta assai elevate. Poiché tali erogazioni sono svincolate da una controprestazione contrattuale, occorre considerarle come rientranti in un finanziamento concesso da un'amministrazione aggiudicatrice nell'ambito delle sue attività nel settore della pubblica istruzione.
24. Diversa è invece la situazione nel caso delle fonti di finanziamento indicate ai punti b) e c) della prima questione pregiudiziale formulata con l'ordinanza di rinvio. Le somme versate da una o più amministrazioni aggiudicatrici costituiscono in questocaso il corrispettivo di prestazioni contrattuali fornite dall'Università, quali la realizzazione di determinate ricerche o l'organizzazione di seminari e conferenze. Poco importa, a questo proposito, che tali attività a carattere commerciale si confondano, eventualmente, con le attività di insegnamento e di ricerca dell'Università.

Infatti, l'amministrazione aggiudicatrice ha un interesse economico all'esecuzione della prestazione.

25. Certo, un tale rapporto contrattuale può ugualmente determinare una situazione di dipendenza dell'organismo interessato nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice controparte; tuttavia, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 46 delle sue conclusioni, questa dipendenza è di natura diversa da quella risultante da una semplice prestazione di sostegno. Infatti, una tale dipendenza va piuttosto assimilata a quella esistente nelle normali relazioni commerciali, che si sviluppano nell'ambito di contratti a carattere sinallagmatico liberamente negoziati tra le parti contraenti. Pertanto, le prestazioni contemplate ai punti b) e c) della prima questione pregiudiziale di cui all'ordinanza di rinvio non rientrano nella nozione di «finanziamento pubblico».
26. Considerato quanto sopra, occorre risolvere la prima questione dichiarando che l'espressione «finanziata (...) da [una o più amministrazioni aggiudicatrici]», contenuta nell'art. 1, lett. b), secondo comma, terzo trattino, delle direttive 92/50, 93/36 e 93/37, deve essere interpretata nel senso che essa comprende le sovvenzioni ed i finanziamenti concessi da una o più amministrazioni aggiudicatrici al fine di promuovere i lavori di ricerca, come pure i contributi per borse di studio destinate a studenti, corrisposti alle università dalle autorità locali competenti in materia di pubblica istruzione e finalizzati alla copertura delle spese di istruzione di studenti nominativamente designati. Non costituiscono invece finanziamento pubblico ai sensi delle dette direttive le somme versate da una o più amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito di un contratto di prestazione di servizi comprendente lavori di ricerca, ovvero a titolo di corrispettivo per la prestazione di altri servizi, quali perizie od organizzazione di conferenze.

### **Sulla seconda questione**

27. Con la seconda questione, il giudice di rinvio chiede in sostanza quale sia il significato dell'espressione «finanziata in modo maggioritario», contenuta nell'art. 1, lett. b), secondo comma, terzo trattino, delle direttive 92/50, 93/36 e 93/37.
28. A questo proposito, occorre verificare se l'espressione «in modo maggioritario» corrisponda ad un valore percentuale determinato o se ad essa debba essere attribuito un diverso significato.
29. A differenza di quanto sostenuto sia dai governi che hanno presentato osservazioni ai sensi dell'art. 20 dello Statuto CE della Corte di giustizia, sia dalla Commissione- secondo i quali l'espressione «in modo maggioritario» deve essere interpretata in senso quantitativo e fa riferimento ad un finanziamento pubblico superiore al 50% -, l'Università ritiene che tale espressione debba essere interpretata in senso qualitativo. Essa argomenta che si deve tener conto soltanto delle prestazioni che conferiscono al soggetto che le eroga il controllo sull'assegnazione degli appalti. Tuttavia, qualora si aderisse ad una interpretazione quantitativa, questa presupporrebbe in ogni caso una preponderanza dei mezzi finanziari in questione, ciò che - secondo l'Università - avviene soltanto nel caso in cui tali mezzi rappresentino i tre quarti del finanziamento totale.
30. Un'interpretazione siffatta non può essere condivisa. Oltre a non trovare alcun sostegno nel tenore letterale stesso delle direttive 92/50, 93/36 e 93/37, essa misconosce il significato usuale dell'espressione «in modo maggioritario», la quale, nel linguaggio corrente, significa sempre «più della metà», senza che sia necessaria la predominanza o la preponderanza di un gruppo rispetto ad un altro.
31. Quest'ultima interpretazione risulta inoltre corroborata dal tenore letterale dell'art. 1, sub 2), della direttiva del Consiglio del 14 giugno 1993, 93/38/CEE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 199, pag. 84), la quale definisce l'«impresa pubblica», in particolare, come l'impresa nella quale le autorità pubbliche detengono, direttamente o indirettamente, la maggioranza del capitale sociale sottoscritto dell'impresa medesima oppure controllano la maggioranza dei voti a cui danno diritto le quote di partecipazione emesse da tale impresa. Come evidenziato dall'avvocato generale al paragrafo 58 delle sue conclusioni, se un'impresa può essere qualificata «impresa pubblica» alla luce dei suddetti requisiti quantitativi, tali requisiti rilevano a fortiori anche allorché si tratta di stabilire quando un finanziamento pubblico debba essere qualificato «preponderante».
32. Inoltre, l'interpretazione secondo la quale l'espressione «in modo maggioritario» deve essere intesa nel senso di «più della metà» è del pari conforme a quanto previsto in uno degli altri casi contemplati dall'art. 1, lett. b), secondo comma, terzo trattino, delle direttive 92/50, 93/36 e 93/37. Infatti, ai sensi di queste disposizioni, deve altresì essere qualificato come «organismo di diritto pubblico» qualsiasi organismo il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali «più della metà» sia designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
33. Considerato quanto sopra, occorre risolvere la seconda questione dichiarando che l'espressione «in modo maggioritario», contenuta nell'art. 1, lett. b), secondo comma, terzo trattino, delle direttive 92/50, 93/36 e 93/37, deve essere intesa nel senso di «più della metà».

### **Sulla terza questione**

34. Con la terza questione, che è strettamente connessa alle due questioni precedenti, il giudice di rinvio chiede in sostanza quale sia la composizione della base di calcolo del finanziamento «maggioritario». Si tratta, in particolare,



di sapere se tutte le fonti di finanziamento dell'Università debbano essere prese in considerazione al fine di stabilire il carattere «maggioritario» di un finanziamento pubblico, ovvero se si debba tener conto soltanto delle fonti di finanziamento delle attività universitarie e delle attività connesse.

35. A questo proposito, è sufficiente constatare come il fatto che l'art. 1, lett. b), secondo comma, terzo trattino, delle direttive 92/50, 93/36 e 93/37 faccia riferimento ad un finanziamento «maggioritario» erogato con fondi pubblici implichi necessariamente che un organismo può essere finanziato in parte anche in altra maniera, senza per questo perdere la propria qualità di amministrazione aggiudicatrice.
36. Occorre dunque risolvere la terza questione dichiarando che, per giungere ad una corretta valutazione della percentuale di finanziamento pubblico di un dato organismo, occorre tener conto dell'insieme delle entrate delle quali tale organismo si avvale, ivi comprese quelle derivanti da una attività commerciale.

#### **Sulla quarta questione**

37. Con la quarta questione, il giudice di rinvio chiede, al fine di stabilire se l'Università sia una «amministrazione aggiudicatrice» in relazione all'aggiudicazione di un determinato appalto, da un lato, quale sia il periodo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del modo di finanziamento dell'Università stessa e, dall'altro, in quale maniera occorra tener conto delle modifiche che possono sopravvenire nel corso della procedura di aggiudicazione in questione.
38. Occorre anzitutto rilevare come, in assenza di espresse disposizioni in proposito nelle direttive 92/50, 93/36 e 93/37, la risposta da dare a tale questione, nelle due parti in cui essa si articola, debba tener conto delle esigenze di certezza del diritto, quali sono state richiamate dalla Corte al punto 34 della citata sentenza Mannesmann Anlagenbau Austria e a.. Infatti, se per stabilire se un ente possa essere qualificato «amministrazione aggiudicatrice» rispetto ad una determinata procedura di gara da aggiudicare è importante tener conto dell'esatta situazione finanziaria di tale ente, nondimeno occorre anche assicurare un certo grado di prevedibilità alla procedura in questione, potendo il finanziamento di enti quali l'Università variare da un anno all'altro.
39. Se le dette direttive nulla dicono in merito al periodo da prendere in considerazione al fine di qualificare un organismo come «amministrazione aggiudicatrice», esse tuttavia contengono talune norme riguardanti la pubblicazione di avvisi indicativi periodici, le quali possono offrire indicazioni utili per risolvere tale questione. Infatti, l'art. 15, n. 1, della direttiva 92/50 e l'art. 9, n. 1, della direttiva 93/36 prevedono espressamente che gli avvisi indicativi debbano essere pubblicati dalle amministrazioni aggiudicatrici «non appena possibile dopo l'inizio del loro esercizio finanziario», qualora il valore complessivo degli appalti «che esse intendono aggiudicare nei 12 mesi successivi» risulti pari o superiore a 750.000 ecu. Queste disposizioni implicano dunque che un'amministrazione aggiudicatrice conservi tale status per dodici mesi a partire dall'inizio di ciascun esercizio finanziario.
40. L'attribuzione della qualifica di «amministrazione aggiudicatrice» ad un organismo quale l'Università deve pertanto essere effettuata su base annuale e l'esercizio finanziario nel corso del quale il procedimento di aggiudicazione di una determinata gara è avviato deve essere considerato il periodo più appropriato ai fini del calcolo del modo di finanziamento di tale organismo.
41. Ciò premesso, le esigenze di certezza del diritto e di trasparenza impongono che sia l'Università in questione sia i terzi interessati sappiano, fin dall'inizio dell'esercizio finanziario, se gli appalti previsti nel corso di tale esercizio rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive 92/50, 93/36 e 93/37. Ne consegue che, ai fini dell'attribuzione della qualifica di «amministrazione aggiudicatrice» ad una università, il calcolo del modo di finanziamento di quest'ultima deve essere effettuato sulla scorta delle cifre disponibili all'inizio dell'esercizio finanziario, ancorché queste abbiano natura previsionale.
42. Per quanto riguarda la seconda parte della quarta questione, il giudice di rinvio chiede in sostanza se e, in caso affermativo, in quale maniera si debba tener conto delle modificazioni del sistema di finanziamento esistente alla data dell'avvio del procedimento di gara, quali possono intervenire nel corso del procedimento in questione.
43. Come ricordato dalla Corte al punto 34 della citata sentenza Mannesmann Anlagenbau Austria e a., il principio della certezza del diritto esige che una norma comunitaria sia chiara e che la sua applicazione sia prevedibile per tutti gli interessati. Da tale esigenza, nonché da quelle connesse alla protezione degli interessi degli offerenti in gare d'appalto, risulta che un organismo, il quale, alla data in cui viene avviato un procedimento di gara, sia qualificabile come «amministrazione aggiudicatrice» ai sensi delle direttive 92/50, 93/36 e 93/37, rimane - in relazione a tale appalto - soggetto alle prescrizioni delle dette direttive fino alla conclusione della procedura in questione.
44. Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la quarta questione dichiarando che l'attribuzione della qualifica di «amministrazione aggiudicatrice» ad un organismo quale l'Università deve essere effettuata su base annuale e che l'esercizio finanziario nel corso del quale viene avviato il procedimento di gara d'appalto deve essere considerato il periodo più appropriato ai fini del calcolo del modo di finanziamento di tale organismo, fermo restando che tale calcolo deve essere effettuato sulla scorta delle cifre disponibili all'inizio dell'esercizio finanziario, ancorché queste abbiano natura previsionale. Un organismo che, alla data in cui viene avviato un procedimento di gara d'appalto, sia qualificabile come «amministrazione aggiudicatrice» ai sensi delle direttive 92/50, 93/36 e 93/37, rimane - in relazione a tale appalto - soggetto alle prescrizioni delle dette direttive fino alla conclusione della procedura in questione.

**Sulle spese**

45. Le spese sostenute dai governi inglese, francese, olandese ed austriaco, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa a qua il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottoposte dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court) con ordinanza 21 luglio 1998 dichiara:

**1) L'espressione «finanziata (...) da [una o più amministrazioni aggiudicatrici]», contenuta nell'art. 1, lett. b), secondo comma, terzo trattino, delle direttive del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, e 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, deve essere interpretata nel senso che essa comprende le sovvenzioni ed i finanziamenti concessi da una o più amministrazioni aggiudicatrici al fine di promuovere i lavori di ricerca, come pure i contributi per borse di studio destinate a studenti, corrisposti alle università dalle autorità locali competenti in materia di pubblica istruzione e finalizzati alla copertura delle spese di istruzione di studenti nominativamente designati. Non costituiscono invece finanziamento pubblico ai sensi delle dette direttive le somme versate da una o più amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito di un contratto di prestazione di servizi comprendente lavori di ricerca, ovvero a titolo di corrispettivo per la prestazione di altri servizi, quali perizie od organizzazione di conferenze.**

**2) L'espressione «in modo maggioritario», contenuta nell'art. 1, lett. b), secondo comma, terzo trattino, delle direttive 92/50, 93/36 e 93/37, deve essere intesa nel senso di «più della metà».**

**3) Per giungere ad una corretta valutazione della percentuale di finanziamento pubblico di un dato organismo, occorre tener conto dell'insieme delle entrate delle quali tale organismo si avvale, ivi comprese quelle derivanti da una attività commerciale.**

**4) L'attribuzione della qualifica di «amministrazione aggiudicatrice» ad un organismo quale l'Università di Cambridge deve essere effettuata su base annuale e l'esercizio finanziario nel corso del quale viene avviato il procedimento di gara d'appalto deve essere considerato il periodo più appropriato ai fini del calcolo del modo di finanziamento di tale organismo, fermo restando che tale calcolo deve essere effettuato sulla scorta delle cifre disponibili all'inizio dell'esercizio finanziario, ancorché queste abbiano natura previsionale. Un organismo che, alla data in cui viene avviato un procedimento di gara d'appalto, sia qualificabile come «amministrazione aggiudicatrice» ai sensi delle direttive 92/50, 93/36 e 93/37, rimane - in relazione a tale appalto - soggetto alle prescrizioni delle dette direttive fino alla conclusione della procedura in questione.**

Edward  
Kapteyn  
La Pergola

Jann Ragnemalm

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 3 ottobre 2000.

Il cancelliere

Il presidente della Quinta Sezione

R. Grass

D.A.O. Edward